

SERIE GENERALE

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

Anno 163° - Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 1° luglio 2022

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DECRETO LEGISLATIVO 17 giugno 2022, n. 83 .

Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).

ACOVA – La cultura del valore

Associazione **CO**mmercialisti **Val**utatori - www.acova.it

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

D.Lgs. n. 14/2019

D.Lgs. n. 83/2022

entrata in vigore 15 luglio 2022

ex DL 118/2021

Composizione negoziata della crisi

DLgs Articolo 12

p.2

Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa

1. L'imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, **quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario** che ne rendono **probabile** la crisi o l'insolvenza e risulta **ragionevolmente perseguibile il risanamento** dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8.

2. L'esperto **agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati**, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il **trasferimento** dell'azienda o di rami di essa.

Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento

(omissis).

3. L'imprenditore, al momento della **presentazione dell'istanza**, inserisce nella piattaforma telematica:

(omissis);

b) un **progetto di piano di risanamento** redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2, e una relazione chiara e sintetica sull'**attività in concreto esercitata** recante un **piano finanziario** per i successivi sei mesi e le **iniziative** che intende adottare; (omissis).

4. L'esperto, verificati la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell'incarico, **entro due giorni lavorativi** dalla ricezione della nomina, comunica all'imprenditore **l'accettazione** (omissis)

5. L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare **l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento**

SEZIONE III – PROTOCOLLO

5. Analisi delle linee di intervento

5.1. L'esperto esamina, alla luce del piano di risanamento, l'adeguatezza delle strategie e delle iniziative industriali, tenendo opportunamente conto di quanto riportato al **par. 3** della *check-list* di cui alla **Sezione II**.

5.2. Se ritiene concrete le prospettive di risanamento dell'impresa, in qualsiasi sua forma, anche indiretta, l'esperto, con l'imprenditore, individua le parti con le quali è opportuno che vengano intraprese le trattative. Nella individuazione degli interessi della singola parte al raggiungimento di un accordo, che meglio emergeranno nel corso della composizione negoziata, si suggerisce di tener conto che, di norma:

5.4. L'imprenditore individua le proposte da formulare alle singole parti interessate, avvalendosi liberamente delle indicazioni contenute nell'**Allegato 1**. Tali proposte dovranno essere strutturate ed articolate perseguendo quanto più possibile l'equilibrio tra i sacrifici richiesti a ciascuna parte, la proporzione al grado di esposizione al rischio e alle utilità derivanti dalla continuità aziendale dell'impresa

13. Stima della **liquidazione** dell'intero patrimonio

13.1. **In qualunque momento** risulti utile per le trattative, è opportuno (anche perché le stime potranno occorrere ai fini del parere previsto in caso di **concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio**) che l'esperto proceda alla stima delle risorse derivanti dalla **liquidazione** dell'intero patrimonio o di **parti** di esso o, ove siano richieste competenze diverse dalle proprie, che proponga alle parti la nomina congiunta di un **soggetto di fiducia di tutte**, che proceda alle **valutazioni** necessarie, con costi ripartite tra di esse. La stima servirà anche a consentire alle parti, con le quali sono in essere le trattative, di **valutare le utilità che deriverebbero dalla liquidazione**, nel rispetto dell'ordine delle prelazioni, sulla base dell'elenco dei creditori depositato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c).